

ALL. B)

CONSORZIO DI AREA VASTA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA (C.A.V.)  
costituito ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) e dagli articoli 8, 9 e 33  
della L.R. Piemonte n. 1/2018,  
denominato "CONSORZIO RIFIUTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA"

## STATUTO

### SOMMARIO

#### TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1. - Denominazione e sede
- Art. 2. - Natura e oggetto
- Art. 3. - Competenza consortile
- Art. 4. - Quote di partecipazione e qualità di consorziato
- Art. 5. - Aree territoriali omogenee
- Art. 6. - Funzione regolamentare e tariffe
- Art. 7. - Programmazione
- Art. 8. - Norma di rinvio

#### TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 9. - Informazione
- Art. 10. - Accesso, partecipazione e azione popolare
- Art. 11. - Garanzie per gli utenti
- Art. 12. - Rapporti con associazioni ed istituzioni

#### TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 13. - Organi del Consorzio

##### Capo I - Assemblea

- Art. 14. - Funzioni
- Art. 15. - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 16. - Sessioni e sedute
- Art. 17. - Funzionamento
- Art. 18. - Composizione dell'Assemblea

##### Capo II - Consiglio di amministrazione

- Art. 19. - Funzioni
- Art. 20. - Convocazione e funzionamento
- Art. 21. - Composizione e nomina
- Art. 22. - Scioglimento, decadenza e sostituzioni

##### Capo III - Presidente del Consorzio

- Art. 23. - Funzioni
- Art. 24. - Elezione

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti

Art. 25. - Revisore dei conti. Funzioni

Art. 26. - Segretario del Consorzio e personale

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27. - Gestione economico-finanziaria e contabile

Art. 28. - Investimenti e contratti

Art. 29. - Disposizioni finali

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1. (Denominazione e sede)

1. È costituito ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) e dagli articoli 8, 9 e 33 della L.R. Piemonte n.1/2018, il Consorzio di area vasta del Verbano Cusio Ossola (C.A.V.), denominato "CONSORZIO RIFIUTI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA" siglabile " C.R. VCO", composto dai seguenti comuni: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bée, Belgirate, Beura Cardezza, Bognanco, Borgomezzavalle, Brovello Carpugnino, Calasca Castiglione, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio Spocchia, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premeno, Premia, Premosello Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

2. Il Consorzio ha sede legale in VERBANIA via Olanda n. 57.

3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2. (Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

Art. 3. (Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.

2. Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati,

alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2018 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino (1).

4. Il Consorzio, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale, predispone i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun comune, in accordo con gli stessi sulla qualità del servizio. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dal Consorzio sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.

5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 4. (Quote di partecipazione e qualità di consorziato)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 29 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite, nella misura dell'85% sulla base della popolazione residente e per il restante 15% sulla base dell'estensione del territorio comunale:

COMUNI	parametri di calcolo		legge regionale n. 1/2018	
	A: abitanti	K: kmq	%: 85%A+15%K	%
Antrona Schieranco	467	9.999	0,912777527	0,913
Anzola d'Ossola	448	1.383	0,329599433	0,330
Arizzano	2.040	163	1,092806849	1,093
Arola	250	652	0,175962085	0,176
Aurano	103	2.125	0,195974895	0,196
Baceno	922	6.873	0,946169403	0,946
Bannio Anzino	518	3.896	0,533880124	0,534
Baveno	4.917	1.725	2,722593215	2,723
Bee	729	328	0,408460503	0,408
Belgirate	546	840	0,345458039	0,345
Beura Cardezza	1.437	2.890	0,954379648	0,954
Bognanco	230	5.816	0,508842681	0,509
Borgomezzavalle	335	1.943	0,306915974	0,307
Brovello Carpugnino	721	834	0,437874548	0,438
Calasca Castiglione	681	5.766	0,744715958	0,745
Cambiasca	1.646	394	0,899204318	0,899
Cannero Riviera	973	1.446	0,612236747	0,612
Cannobio	4.992	5.120	2,988192802	2,988
Caprezzo	168	726	0,137393522	0,137
Casale Corte Cerro	3.476	1.208	1,923934292	1,924

Cavaglio Spoccia	255	1.814	0,255905432	0,256
Ceppo Morelli	341	4.001	0,44698794	0,447
Cesara	598	1.127	0,392127595	0,392
Cossogno	588	4.002	0,578057051	0,578
Craveggia	728	3.644	0,628496843	0,628
Crevoladossola	4.726	3.972	2,770752834	2,771
Crodo	1.472	6.169	1,191048396	1,191
Cursolo Orasso	106	2.102	0,196036154	0,196
Domodossola	18.175	3.693	9,885206679	9,885
Druogno	977	2.905	0,711404941	0,711
Falmenta	157	1.621	0,191091126	0,191
Formazza	442	13.041	1,101859514	1,102
Germagno	186	290	0,117939338	0,118
Ghiffa	2.394	1.395	1,362507143	1,363
Gignese	943	1.494	0,599518264	0,600
Gravellona Toce	7.751	1.467	4,208514527	4,209
Gurro	247	1.327	0,219269191	0,219
Intragna	107	995	0,12293343	0,123
Loreglia	262	920	0,200152844	0,200
Macugnaga	601	9.940	0,979923323	0,980
Madonna del Sasso	396	1.527	0,311598228	0,312
Malesco	1.465	4.324	1,064613941	1,065
Masera	1.527	2.009	0,943512882	0,944
Massiola	137	805	0,126206656	0,126
Mergozzo	2.196	2.735	1,346624219	1,347
Miazzina	414	2.145	0,362251801	0,362
Montecrestese	1.255	8.649	1,240916472	1,241
Montescheno	414	2.255	0,369568549	0,370
Nonio	878	1.015	0,533182782	0,533
Oggebbio	881	2.021	0,601688899	0,602
Omegna	15.744	3.080	8,555091097	8,555
Ornavasso	3.407	2.587	1,979063847	1,979
Pallanzeno	1.176	442	0,653120887	0,653
Piedimulera	1.559	762	0,877539554	0,878
Pieve Vergonte	2.644	4.173	1,679882026	1,680
Premeno	746	743	0,445080973	0,445
Premia	577	8.917	0,899148563	0,899
Premosello Chiovenda	2.034	3.411	1,305668235	1,306
Quama Sopra	289	951	0,216534959	0,217
Quama Sotto	420	1.605	0,329515465	0,330
Re	757	2.722	0,582550058	0,583
San Bernardino Verbano	1.384	2.599	0,906913653	0,907
Santa Maria Maggiore	1.264	5.309	1,023526749	1,024
Stresa	4.816	3.323	2,775317756	2,775
Toceno	771	1.571	0,513415508	0,513
Trarego Viggiona	392	1.877	0,332757293	0,333
Trasquera	211	3.957	0,375112506	0,375
Trontano	1.702	5.791	1,287891609	1,288
Valstrona	1.268	4.894	0,998044151	0,998

Vanzone con San Carlo	435	1.620	0,338468827	0,338
Varzo	2.106	9.456	1,745943825	1,746
Verbania	30.332	3.762	16,33756371	16,338
Vignone	1.220	354	0,670603983	0,671
Villadossola	6.777	1.802	3,714212218	3,714
Villette	264	743	0,18944028	0,189
Vogogna	1.751	1.528	1,030322708	1,030
	160.264	225.510	100	100

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse (2).

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

#### Art. 5. (Aree territoriali omogenee)

1. Non è prevista la suddivisione del Consorzio in aree territoriali omogenee.

#### Art. 6. (Funzione regolamentare e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio del sito del Consorzio dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

3. I piani finanziari e la tariffa dei rifiuti sono definiti dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, in accordo con i comuni interessati sulla qualità del servizio. La tariffa è altresì approvata dal comune.

#### Art. 7. (Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d'ambito e nel programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il piano d'ambito ed il programma annuale hanno particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2018 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), di

raccolta differenziata, al fine di conseguire le percentuali previste dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.

3. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i comuni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

4. Il piano d'ambito e il programma annuale sono proposti dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'Assemblea, nonché trasmessi entro i successivi 30 giorni alla Regione.

5. L'Assemblea approva il programma annuale in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale degli enti consorziati.

Art. 8. (Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla convenzione.

## TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9. (Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Durante il mandato o l'incarico, i componenti del Consiglio di amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea che le gestisce ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.

3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, nonché pubblicate sul sito del Consorzio ai fini della conoscibilità.

Art. 10. (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 11. (Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio all'utenza.

3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio

stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti ed osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

5. I comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 12. (Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

### TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 13. (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore dei conti.

2. L'azione di responsabilità contro i consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea.

Capo I - Assemblea.

Art. 14. (Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d'ambito, il programma annuale d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, determina le eventuali indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di amministrazione e il Revisore dei conti, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

Art. 15. (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio di amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi nell'apposito albo pretorio del sito del Consorzio e su quello dei comuni aderenti. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
5. In carenza del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta, secondo le regole sopra indicate, dal sindaco o suo delegato del comune consorziato con la maggiore quota di partecipazione.

Art. 16. (Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata del 50% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 17. (Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 16, comma 4.

3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai comuni consorziati entro 10 giorni dalla data di adozione.

#### Art. 18. (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni consorziati o da un loro delegato per la seduta scelto tra i componenti della giunta o del consiglio comunale con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa. Sono consentite deleghe permanenti, da attivare o revocare con atto scritto. La delega per una sola seduta può essere conferita con atto scritto anche al sindaco o suo delegato di un altro comune consorziato. In tal caso, detto sindaco non può avere per ogni seduta assembleare più di due deleghe.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

#### Capo II - Consiglio di amministrazione.

#### Art. 19. (Funzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo politico: è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea.

#### Art. 20. (Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull'albo attivato sul sito ufficiale del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.

#### Art. 21. (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente e da quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea Consortile per un periodo di cinque anni. Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione deve essere espressione della rappresentanza dei comuni fino a 5 mila abitanti (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati Istat) e deve essere eletto dall'Assemblea scegliendolo tra le proposte di candidatura formulate dai rappresentati degli stessi comuni.

Ogni singolo Componente del Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, per appello

nominale, se ottiene almeno la maggioranza qualificata del 50% delle quote di partecipazione dell'intero consorzio

2. Possono essere eletti componenti del Consiglio di amministrazione i sindaci, gli assessori o i consiglieri dei comuni consorziati, fermi restando i casi di ineleggibilità, incompatibilità e le inconferibilità previsti dalla vigente normativa.

3. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio.

Art. 22. (Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione. In mancanza i consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione, il Consiglio di amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 23. (Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

#### Art. 24. (Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto tra i membri del Consiglio di amministrazione dall'Assemblea a maggioranza qualificata di almeno il 50% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano d'età.

3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai consiglieri di amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

#### Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

#### Art. 25. (Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenta all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

#### Art. 26. (Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina il Segretario del Consorzio, individuato attraverso un bando riservato ai segretari dei comuni consorziati, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i comuni.

2. L'Assemblea delibera il compenso spettante al Segretario.

3. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, ovvero comandato dai comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

4. Il Consiglio di amministrazione individua il Direttore del Consorzio.

5. Alla struttura organizzativa di cui al comma 4, compete: a) la predisposizione degli atti nonché l'effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata; b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ed in particolare del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione dei servizi; c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione dei servizi, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori; d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi, finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore; e) ogni altra attività attribuitale dall'Assemblea e del Consiglio di amministrazione del Consorzio in quanto funzionale all'espletamento della propria attività.

6. Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 5, gli uffici del Consorzio intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

7. Al personale del consorzio di area vasta si applica il contratto degli enti locali.

#### TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

##### Art. 27. (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.

3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Servizio di tesoreria o di cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel comune ove ha sede il Consorzio stesso.

5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

##### Art. 28. (Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.

2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

##### Art. 29. (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

NOTE: 1 Quanto a impianti, reti ed altre dotazioni di competenza d'ambito vedere la Convenzione, articolo 3, commi 2 e seguenti. 2 Vedere il successivo articolo 29. 3 Non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.